



D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto
2009, n.106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il fenomeno infortunistico



L'importanza del fenomeno infortunistico è dimostrato dalla grande frequenza degli infortuni sul lavoro e dal danno economico e sociale che ne deriva e che si ripercuote sulla collettività.



Il mezzo più efficace per ridurre i casi, che spesso sono mortali o inabilità permanenti, e che derivano da una mancanza del rispetto delle norme antinfortunistiche è quello della prevenzione, con misure tecniche organizzative e procedurali (formazione, responsabilità, ecc.)

I dati dell'INAIL evidenziano come il fenomeno infortunistico, anche se di tendenza in diminuzione, sia particolarmente pesante.

Il fenomeno infortunistico



Le conseguenze dell'infortunio possono essere invalidità temporanee e/o permanenti, ma anche la morte.

L'assicurazione (INAIL) obbligatoria, interviene a favore dell'infortunato con indennità giornaliere, rendite, cure mediche o chirurgiche, apparecchi di protesi, ecc.

I danni provocati dagli infortuni sono oltre che sul piano umano, economici nell'ambito sociale (indennizzi, rieducazione, assistenza, ecc.), ed economici nell'ambito aziendale (danni materiali, ecc.).

In ITALIA

Ogni giorno

INAIL riceve 2500 denunce di infortunio

3 - 4 persone muoiono al lavoro


Ogni anno

INAIL riceve 25000 denunce di malattia professionale

18 milioni di giornate lavorative perse per
infortuni ed MP

45,5 miliardi di Euro e il costo sociale di infortuni
ed MP

INFORTUNI IN AGRICOLTURA



TAV. 1: INFORTUNI DENUNCIATI IN AGRICOLTURA PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO EVENTO 2012

INFORTUNI DENUNCIATI IN AGRICOLTURA PER MODALITÀ DI EVENTO - ANNI EVENTO 2008-2012

MODALITÀ DI EVENTO	2008	2009	2010	2011	2012	Var.% 2012/2008
In occasione di lavoro	52.209	51.519	49.112	45.958	41.874	-19,8
di cui con mezzo di trasporto	935	935	1.034	917	742	-20,6
In itinere	1.178	1.167	1.121	1.117	1.005	-14,7
di cui con mezzo di trasporto	1.032	1.018	975	987	878	-14,9
Totale	53.387	52.686	50.233	47.075	42.879	-19,7
di cui casi mortali	126	127	111	112	104	-17,5

MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

TIPO DI MALATTIA



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN AGRICOLTURA - ANNI MANIFESTAZIONE 2003-2012

ANNO	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	ITALIA	Variazione % su anno prec.
2003	77	347	357	300	1.081	-
2004	66	305	353	354	1.078	-0,3
2005	76	408	430	403	1.317	22,2
2006	73	441	482	450	1.446	9,8
2007	72	410	515	653	1.650	14,1
2008	171	337	495	829	1.832	11,0
2009	275	580	722	2.350	3.927	114,4
2010	343	1.006	1.212	3.830	6.391	62,7
2011	442	1.730	1.701	4.101	7.974	24,8
2012	452	2.169	1.694	3.433	7.748	-2,8
Variazione % 2012 / 2003 ITALIA					616,7%	

TAV. 2: MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN AGRICOLTURA PER TIPO DI MALATTIA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO MANIFESTAZIONE 2012

Analisi delle dinamiche degli incidenti gravissimi e mortali relativi al settore agricolo.....



CRITICITA' SETTORE AGRICOLO

Trasmissione delle informazioni tra generazioni senza adozione di programmi di formazione ed addestramento

Sottocultura sulla sicurezza e sottostima dei pericoli

Limitazione delle risorse economiche e di conseguenza non si investe in prevenzione

Confidenza con le attrezzature – abitudine personale che convive con le macchine

Ambiente di lavoro ostile e macchine ed attrezzature particolarmente pericolose aventi rischi difficilmente proteggibili

Ambiente di lavoro promiscuo – presenza di bambini / anziani / terzi esterni.

Fretta

Uso improprio delle attrezzature

Impiego di mezzi di fortuna per uscire da una situazione di emergenza

I tempi di lavoro sono dettati dal clima, dalle fasi colturali, si lavora fino a tardi

Età avanzata degli addetti sui quali incide la prontezza di riflessi

Calo di concentrazione per stanchezza, esposizione a rumore e vibrazioni



In data 30 aprile 2008 e' stato pubblicato il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81

IN VIGORE DA 15 MAGGIO 2008


Esso si compone di **306 articoli**, più gli **Allegati tecnici** in cui sono riportate le norme trattanti la valutazione dei rischi specifici, ed è diviso in **tre dici Titoli**.

Titolo I Principi comuni (artt. 1 – 61)
Titolo II Luoghi di lavoro (artt. 62 – 68)
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69 – 87)
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (artt. 88 – 160)
Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 – 166)
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)
Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 – 179)
Titolo VIII Agenti fisici – rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche (artt. 180 – 220)
Titolo IX Sostanze pericolose – agenti chimici (artt. 221 – 265)
Titolo X Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)
Titolo XI Protezione da atmosfere Esplosive (artt. 287 – 297)
Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)
Titolo XIII Norme transitorie e finali (artt. 304 - 306).



ABROGAZIONI



La novella viene ad abrogare, modificare e coordinare le norme finora vigenti in materia. Pertanto, si intendono abrogate le seguenti disposizioni normative:



DPR 1955 n. 547, DPR 1956 n. 164, DPR 1956 n. 303, Dlgs 1991 n. 277, Dlgs 1994 n. 626, Dlgs 1996 n. 493, Dlgs 1996 n. 494, Dlgs 2005 n. 187, artt. 2, 3, 5, 6 e 7 L. 123/2007 e art. 36 bis commi 1 e 2 Finanziaria 2007, l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

DEFINIZIONI art.2 comma a)

«LAVORATORE» : chi è?





E' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

DEFINIZIONI art.2 comma b)

«DATORE DI LAVORO»: Chi è?




E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



DEFINIZIONI art.2 comma d)


«DIRIGENTE»: Chi è?



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

DEFINIZIONI art.2 comma e)

«PREPOSTO» : chi è?



Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di Iniziativa

CAMPO DI APPLICAZIONE art.3

Il D.Lgs 626/94 si applicava solo ed esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato (o equiparato) pertanto necessaria la presenza di due soggetti ben precisi: un datore di lavoro ed almeno un lavoratore subordinato .

Nelle aziende agricole, (OTI/ OTD), **o soggetto equiparato** (nelle società, anche di fatto, i soci che prestavano la propria attività in nome e per conto dell'impresa) **anche senza dipendenti.**

Il D.Lgs.81 si applica in modo più esteso e completamente per tutti i settori produttivi:

- **Ai datori di lavoro** (aziende individuali, le società, le soc. coop.) che assumono lavoratori e lavoratrici (stagionali e avventizi), che svolgono un'attività lavorativa , con o senza retribuzione, **SS agricole con soci a libro paga.**
- **Alle società** (spa, srl, snc, sas) o soc. cooperative nelle quali, sebbene non siano impiegati lavoratori subordinati, uno o più soci prestino la propria opera.
- Agli associati in partecipazione, ai volontari, ai tirocinanti e agli stagisti

INDIPENDENTEMENTE dal numero di lavoratori occupati e dal tipo di contratto applicato

Disposizioni “SEMPLIFICATE” art.21

Risulta invece un campo di applicazione “**semplificato**”

Sono stati estesi ai:

- Lavoratori autonomi coltivatori diretti (senza dipendenti o voucher)
- Componenti imprese familiari ai sensi dell’art.230 bis CC. (con collaboratori famigliari purchè non a libro paga)
- Società semplici in agricoltura (che non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato e non assumono nessun tipo di manodopera nemmeno poche giornate)
- Piccoli imprenditori operanti nel settore agricolo

Sono esclusi i privati

Obblighi art.21



NO



Gli obblighi relativi a:

- **utilizzazione delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)**
- **utilizzazione delle attrezzature in modo conforme (All.VII)**
- **Abilitazioni tecnico professionali addestramento**

Obblighi art.21



SI



- Gli obblighi relativi a:
- **utilizzazione delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti**
 - **utilizzazione delle attrezzature in modo conforme (All.VII)**

Obblighi art.21



NO



Gli obblighi relativi a:

- **utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)**
- **utilizzo delle attrezzature in modo conforme (All.VII)**
- **Abilitazioni tecnico professionali addestramento**

Obblighi art.21




Gli obblighi relativi a:

utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)

utilizzo delle attrezzature in modo conforme (All.VII)

Abilitazioni tecnico professionali addestramento

Obblighi art.21



SI



Gli obblighi relativi a:

- utilizzazione delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)
- utilizzazione delle attrezzature in modo conforme (All.VII)
- Abilitazioni tecnico professionali addestramento

Obblighi art.21





Gli obblighi relativi a:

utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)

utilizzo delle attrezzature in modo conforme (All.VII)

Abilitazioni tecnico professionali addestramento

SI




Gli obblighi relativi a:

- **utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle norme vigenti (Titolo III – D.Lgs.81/08)**
- **utilizzo delle attrezzature in modo conforme (All.VII)**
- **Esperienze tecnico professionali addestramento**

Obblighi art.21



SI




- Gli obblighi relativi a:
- dotazione ed utilizzazione di **dispositivi di protezione individuale** in conformità alle disposizioni di legge previste nel titolo III;
 - dotazione di **tesserino di riconoscimento** con fotografia e generalità, quando si opera in **esterno** (regimi di appalto o subappalto).

Formazione e Sorveglianza Sanitaria, sotto forma di facoltà.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70

Le **attrezzature di lavoro**, ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, **devono essere conformi** alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie del prodotto.



Direttiva macchine (2006/42CE, D.Lgs.17/10) riguardante le macchine operatrici agricole semoventi portate, semiportate e trainate, immesse sul mercato dopo il 01.01.1995 in Europa e dopo il 21.09.1996 in Italia, **dal 31.12.2009 trattrici agricole (esclusi i RES trattati dalle direttive di prodotto specifiche)**,

Direttiva 2003/37CE solo per una parte di trattrici agricole recenti, 74/150CE per trattrici dal 1974 in poi, ecc.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70 all.V


Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (DIRETTIVE) e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di dette norme:

devono essere messe in sicurezza rispettando i requisiti previsti nell'allegato V del Testo Unico.

adeguamento al progresso tecnologico indicato da specifiche Ministero Lavoro



Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70 all.V



Utilizzo attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza Titolo III art.70 all.V



Ad esempio tutte le trattrici agricole indistintamente gommate o cingolate dovranno essere dotate di ROPS e di cinture di sicurezza che dovranno essere utilizzate.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Effetti

Gli effetti di queste disposizioni **attivano obblighi trasversali** ad esempio previsti dal Nuovo Codice della Strada ai fini della circolazione stradale.



Art. 72 Divieto (per tutti) di immissione sul mercato, vendita, prestito (anche al vicino agricoltore confinante), locazione, di macchine ed attrezzature (agricole e non) usate o nuove non rispondenti alle norme di sicurezza;

Utilizzo attrezzature di lavoro - Effetti



NO

Sono inoltre vietate le modifiche tecnico costruttive che modificano prestazioni, funzionalità e destinazione di uso della macchina (pratica particolarmente diffusa nelle aziende agricole) a meno che non si proceda ad un percorso di presunzione Conformità.



Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato

Utilizzo attrezzature di lavoro art.72 comma 2



- Chiunque noleggi o **conceda in uso ad un datore di lavoro senza conduttore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
- Dovrà altresì **acquisire e conservare agli atti** per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una **dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso**, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Manutenzione - art.71 commi 8, 9


Al fine di **garantire il mantenimento** di buone condizioni di sicurezza delle attrezzature, ogni volta che intervengano **influssi o eventi eccezionali** che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza, ***(riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività)*** esse **devono essere sottoposte a controlli periodici e straordinari effettuati da personale competente.**

I risultati dei controlli devono essere **riportati per iscritto** e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni

..... secondo frequenze previste da: **costruttore, norme di buona tecnica, codici di buona prassi**



Devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.



La violazione di tali disposizioni comporta l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Manutenzione - art.71 commi 8, 9

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	In
Scale aeree ad inclinazione variabile	Ve
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Ve
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Ve
Ponti sospesi e relativi argani	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Ve
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Ve
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Ve
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Ve
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Ve
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., non azionati a mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,	Ve

Il datore di lavoro inoltre, sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai

fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità previste da appositi decreti che dovranno essere emanati.

Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui sopra, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso

inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Utilizzo attrezzature di lavoro - Manutenzione - art.71 commi 8, 9

Le verifiche periodiche ad es. riguardano:

- Le funi di sollevamento
- Le catene di sollevamento (esempio sollevatori a forche, muletti)
- Verifica dell'impianto di terra degli impianti elettrici (organismo notificato)
- Verifica biennale delle PSRF dotate di sollevatore (non inserite in art.11) passaggio competenza da ministero Lavoro a AUSL e INAIL – piano per recupero sommerso – procedure per rilascio libro matricola
- Verifiche periodiche piattaforme aeree
- Verifiche mezzi di sollevamento, sollevatori a braccio idraulico con portata >200 kg.
- Controllo semestrale estintori
- Ecc.



Accordo Stato/Regioni che prevede abilitazione specifica per gli operatori che conducono particolari attrezzature da lavoro




L'accordo stabilisce quali sono le attrezzature che per condurle necessita una specifica abilitazione degli operatori (addestramento) nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

L'accordo entra in vigore **12 mesi dopo la data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale**. Pubblicata il **12 marzo 2012** entrata in vigore il **12 Marzo 2013**.

L'abilitazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori (vedi accordo stato regioni formazione informazione).

Le macchine in oggetto riguardanti il settore agricolo sono:



Accordo Stato/Regioni che prevede abilitazione specifica per gli operatori che conducono particolari attrezzature da lavoro

Contenuti corsi abilitazione professionale

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici, dimostrazioni e prove pratiche, gestione autonoma dell'attrezzatura, condizioni di utilizzo normali, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza, con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità **e-learning**: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).

Registrazione sul libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite a seguito di corsi di addestramento sono registrate nel "Libretto formativo del cittadino". Il contenuto del Libretto formativo del cittadino è considerato dal Datore di Lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui D.Lgs.81/08.



Accordo Stato/Regioni che prevede abilitazione specifica per gli operatori che conducono particolari attrezzature da lavoro



Articolazione e durata corsi

Attrezzatura	modulo normativo/ teorico (ore)	modulo pratico (ore)	Durata abilitazione e validità aggiornamento
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) Sono considerate tali anche le Piattaforme Semoventi Raccolta Frutta (PSRF)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)	L'abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'abilitazione previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento che deve avere la durata minima di 4 ore di cui 3 con argomenti dei moduli pratici
Gru caricatrici idrauliche Gru per autocarro	4	8	
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basse e in alto)	
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ("muletti") (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi).	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)	
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7	
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4	
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli	
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne	
Pompe per calcestruzzo	7	7	

Accordo Stato/Regioni che prevede abilitazione specifica per gli operatori che conducono particolari attrezzature da lavoro




Riconoscimento esperienza pregressa

I lavoratori del settore agricolo compresi i titolari delle aziende, i soci lavoratori, i collaboratori famigliari, ecc, che alla data di entrata in vigore (12/03/2013) sono in possesso di esperienza documentata e cioè che hanno lavorato nelle aziende agricole conducendo tali attrezzature a disposizione per 2 anni anche occasionalmente (ora anche fino al 12/03/2015), non sono tenuti al corso di abilitazione e possono dimostrare esperienza documentata a mezzo di autocertificazione. Dovranno tuttavia svolgere ogni 5 anni il corso di aggiornamento di 4 ore; il primo entro 12/03/2017 .
Le 4 ore di cui 3 di modulo pratico previsto per l'aggiornamento possono svolgersi anche in aula

Questo principio vale per tutte le attrezzature da lavoro indicate nell'accordo impiegate in agricoltura

COMPUTO DEI LAVORATORI art.4


Tra le **norme che fanno riferimento alle dimensioni delle imprese**, ad esempio, quelle relative alla formazione, nomina RSPP, alle procedure standardizzate, alla riunione periodica, ecc. **rientrano nel computo**:



- I Lavoratori dipendenti (OTI), i soci lavoratori, anche di cooperative
- Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. (280/312gg/anno o proporzione ore in settimane, mesi / anno)

COMPUTO DEI LAVORATORI art.4

Sono diversamente esclusi:



- i collaboratori familiari;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i prestatori di lavoro accessorio;
- i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente
- i volontari;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e continuativi.

Misure generali di tutela art.15

- a) **la valutazione** di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) **la programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) **l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) **il rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) **la riduzione dei rischi alla fonte**;
- f) **la sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, **esposti** al rischio;
- h) **l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici** sui luoghi di lavoro;
- i) **la priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) **il controllo sanitario dei lavoratori**;

Misure generali di tutela art.15

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori – o) dirigenti e i preposti - p) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) e loro partecipazione e consultazione ;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Obblighi del Datore di Lavoro Non Delegabili art.17

Il Datore di Lavoro Non può Delegare:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).



- Il Datore di Lavoro deve effettuare la Valutazione Dei Rischi ed Elaborare un conseguente Documento di valutazione.
- **(Correttivo 106: Valutazione IMMEDIATA – Documento entro 90gg.)**
- La valutazione oltre a riguardare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, meccanici (macchine attrezzature), fisici (rumore, vibrazioni), chimici, ecc. come già previsto dalla Legge 626, in base al Nuovo Testo Unico deve tener presente anche quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi



- Il documento di valutazione dei rischi **DEVE AVERE CONTENUTI SPECIFICI**
- **COERENTE** con le realtà aziendali.
- **DEVE ESSERE AGGIORNATO / MANUTENZIONE**
- Aggiornamento DVR 626 al TU entro 30 agosto 08 – **Senato: prorogato 01 gennaio 09**

Correttivo 106 prevede:

Valutazione Dei Rischi IMMEDIATA
Elaborazione del conseguente Documento di valutazione
DVR entro 90 gg.



Per quanto attiene alla gestione delle modifiche (processo produttivo, mutamenti organizzativi, cambi normativi, infortuni ecc.) che portano alla necessità di un aggiornamento della valutazione dei rischi la stessa deve essere IMMEDIATA mentre la stesura del DVR entro 30 gg

Novità: La valutazione è GLOBALE e DOCUMENTALE (significa no autocertificazioni) ma Rapporti di Verifica corrispondenti, tangibili, misurazioni.





Analisi preliminare ed individuazione dei rischi

Devono essere valutati tutti i rischi presenti nell'attività lavorativa correlati alle mansioni svolte dai dipendenti.

I principali riguardano:

Rischio elettrico, incendio, esplosione, gestione emergenza incendio e primo soccorso, piano di evacuazione.

Impianti termici, impianti elettrici, generatori di corrente, strutture, depositi di gas, depositi/distributori di carburanti, depositi oli minerali, deposito veleni, officine manutenzione.

Rischio meccanico, linee di lavoro, attrezzature di lavoro e da officina, macchine agricole, operatrici, movimento terra, apparecchi di movimentazione e sollevamento.

Ambienti confinati, alcool droghe, stress lavoro correlato

Rischio chimico, rumore vibrazioni, biologico.


Lavori pregiudizievoli per lavoratrici in gravidanza

Rischio fisico, sovraccarico biomeccanico rachide MMC, posture.

Rischio movimenti ripetuti sistema mano braccio

Ecc.ecc.





Contenuti della Valutazione:

- Anagrafica aziendale, attori della prevenzione e addetti sicurezza, attrezzature da lavoro presenti, descrizione attività e fasi lavorative
- Fonti informative
- Lay out e elenco lavoratori e loro mansioni
- Relazioni tecniche, valutazioni specifiche (rapporti conformità macchine, OCRA movimenti ripetuti, rumore, TLV Chimico, ecc)
- **Definizione ed Adozione delle misure di prevenzione e protezione:**
 - Organizzative (Organigamma, deleghe, mansionario),
 - Procedurali (adozione di procedure – «prima questo poi quello»), l'individuazione delle procedure per la realizzazione delle misure da adottare a fini di sicurezza;
 - Tecniche (Conformità ed interventi di adeguamento su strutture, attrezzature da lavoro, macchine, impianti)

L'adeguamento delle misure tecniche rischia di essere inefficace se non vengono adottate misure organizzative e procedurali

- I ruoli aziendali preposti;
- L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo.
- Schede di valutazione (P x D)
- Programmazione e attuazione delle priorità



VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione II art.28 - 29

Procedure standardizzate: soppressione dell'autocertificazione!!!



I datori di lavoro che occupano fino a 50 (cinquanta) lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le **procedure standardizzate** **eccezion fatta** per quelle aziende che espongono i lavoratori a **rischi particolari, es. cancerogeni, mutageni, ecc**

Procedure standardizzate

Premesso che la valutazione dei rischi deve essere sempre effettuata, per le aziende agricole fino a 10 lavoratori (ULA) i datori di lavoro che potevano **autocertificare** di aver effettuato la “valutazione”, **dopo luglio 2013 sono tenuti a redigere** il Documento di Valutazione dei Rischi anche impiegando le «Procedure Standardizzate»

NB. Le Proc STD Standardizzano Semplificando il Processo di Valutazione!!! Non Semplificano la valutazione dei Rischi!!!

SEMPLIFICAZIONE PER PICCOLE AZIENDE AGRICOLE




I datori di lavoro SETTORE AGRICOLO che occupano dipendenti lavoratori **fino a 50 gg. all'anno** possono beneficiare di **apposite sburocratizzazioni** **relativamente alla formazione informazione addestramento e sorveglianza sanitaria.**

Aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi



La valutazione e il documento di valutazione debbono essere rielaborati nel rispetto delle modalità previste, **in occasione di infortuni accaduti, di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative** ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione **al grado di evoluzione della tecnica**, della prevenzione e della protezione o **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.



Benedetti Fabrizio INAIL – CONTARP centrale

Segnaletica sicurezza D.Lgs.81/08 Titolo V



divieto di accesso	divieto di transito	vietato fumare
vietato utilizzare fiamme libere	vietato usare estintori	non spegnere con acqua








allarme antincendio	estintore	idrante
cassetta pronto soccorso	scale di sicurezza	uscita di sicurezza

obbligo generico	usare i guanti	usare gli occhiali
usare la maschera	usare schermo protettivo	usare calzature di sicurezza












pericolo generico	alta tensione	nocivo
corrosivo	infiammabile	esplosivo
comburente	radiazioni ionizzanti	rischio biologico

Segnaletica sicurezza UNI EN ISO 7010:2012






CARTELLI SALVATAGGIO

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
NESSUNA CORRISPONDENZA	ATTUALMENTE NON PRESENTE E015	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Girare la maniglia in senso antiorario E018
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Finestra di emergenza con scivolo E016	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Girare la maniglia in senso orario E019
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Finestre di recupero	 	




CARTELLI DI DIVIETO

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Divieto generico P001	 Vietato ai pedoni	 Divieto di transito ai pedoni P004
 Vietato fumare	 Vietato fumare P002	 Acqua non potabile	 Acqua non potabile P005
 Vietato fumare o usare fiamme libere	 Vietato o usare fiamme libere P003	 Vietato introdurre le mani	 Vietato sedersi P018











CARTELLI DI DIVIETO

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Vietato tenere i telefoni cellulari P013	ATTUALMENTE NON PRESENTE	P016
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Vietato l'accesso ai portatori di protesi ricettive P014	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Vietato spingere P017
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Vietato introdurre le mani P015	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Vietato sedersi P018









CARTELLI DI AVVERTIMENTO

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Pericolo di schiacciamento W019	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Pericolo oggetto affilato W022
NESSUNA CORRISPONDENZA	 Pericolo ostacolo in alto W020	 Sostanze corrosive	 Pericolo sostanze corrosive W023
 Materiale infiammabile o alte	 Pericolo materiale infiammabile	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Pericolo schiacciamento mani W024

CARTELLI ANTINCENDIO

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
 Estintore	 Estintore F001	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Attrezzature antincendio F004
 Lancia antincendio	 Lancia antincendio - nastro F002	NESSUNA CORRISPONDENZA	 Allarme antincendio F005
 Scala	 Scala antincendio	 Telefono per interventi antincendio	 Telefono emergenza antincendio

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012	D.LGS.81/08 - TITOLO V	UNI EN ISO 7010:2012
 Protezione obbligatoria del viso (vedi anche M013)	 E' obbligatorio indossare la maschera per le saldature M019	NESSUNA CORRISPONDENZA	 E' obbligatorio usare la crema barriera M022
NESSUNA CORRISPONDENZA	 E' obbligatorio indossare la cintura di sicurezza M020	NESSUNA CORRISPONDENZA	 E' obbligatorio utilizzare il ponte pedonale M023
NESSUNA CORRISPONDENZA	 E' obbligatorio disconnettere il macchinario prima di effettuare manutenzioni o riparazioni M021	 Passaggio obbligatorio per i pedoni	 E' obbligatorio utilizzare il percorso pedonale M024

Il Datore di Lavoro Deve Designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)



Tale figura può essere:

-**DIRETTA** nel caso sia il datore di lavoro designato; possibile per aziende agricole fino a 30 ULA (con 626 fino a 10 OTI !!);

E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale l'accordo stato-regioni del 21/12/2011 disciplinanti la formazione del DLSP. (durata, contenuti minimi, modalità, aggiornamento).Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 26/01/2012!!

-**INDIRETTA** interna se nominato un dipendente o un dirigente o esterna se nominata altra figura professionale esterna corso di formazione di 88 ore (moduli A, B, C) + titolo di studio/esperienza professionale + 40 ore ogni 5 anni da ripetere.

Soppressi gli obblighi di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro ed alle ASL del nominativo degli addetti o responsabili dei servizi di prevenzione corredati di curriculum



2. FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO – RSPP


RISCHIO BASSO

CATEGORIA DI RISCHIO AZIENDA	CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
Rischio Basso	Datore di lavoro di nuova attività	Corso per datori di lavoro – RSPP con nuovi criteri articolato in 4 moduli: 16 ore	Completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	6 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro che partecipa a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	6 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di Lavoro che ha svolto corso di formazione (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) prima del 11/01/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	6 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro – RSPP esonerato dalla frequenza ai corsi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	6 ore	PRIMO TERMINE: Entro il 11/01/2014, poi ogni 5 anni

CATEGORIA DI RISCHIO AZIENDA	CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
Rischio Medio	Datore di lavoro nuova attività	Corso per datori di lavoro – RSPP con nuovi criteri articolato in 4 moduli: 32 ore	completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	10 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro che partecipa a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	10 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di Lavoro che ha svolto corso di formazione (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) prima del 11/01/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	10 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro – RSPP esonerato dalla frequenza ai corsi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Esonerato da formazione di cui sopra	/	10 ore	PRIMO TERMINE: Entro il 11/01/2014, poi ogni 5 anni

CATEGORIA DI RISCHIO AZIENDA	CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
Rischio Alto	Datore di lavoro nuova attività	Corso per datori di lavoro – RSPP con nuovi criteri articolato in 4 moduli: 48 ore	Completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	14 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro che partecipa a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	14 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di Lavoro che ha svolto corso di formazione (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) prima del 11/01/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	14 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro – RSPP esonerato dalla frequenza ai corsi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Esonerato da formazione di cui sopra	/	14 ore	PRIMO TERMINE: Entro il 11/01/2014, poi ogni 5 anni

Compiti del RSPP - art.33




1. Individua e valuta i **fattori di rischio**
2. Individua le **misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti
3. Elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne **verifica** l'efficacia
4. Elabora le **procedure** di sicurezza per le varie attività aziendali
5. Propone i programmi di **formazione e informazione**
6. Partecipa alla **riunione periodica**
7. Informa i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18



Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.



In presenza di rischi specifici che superano i limiti di legge relativamente a risc.rumore, risc. Vibrazioni, risc.chimico, rsc.biologico, movimentazione carichi manuali, mov ripetitivi e posture, alcool, droghe, ipersuscettibilità varie, ecc.



Sorv. Sanit. Alcool e droghe

- Conducenti di veicoli con patente C)
- Conducenti Macchine Movimento terra
- Conducenti Macchine sollevamento e trasferimento carichi

Obblighi del Medico Competente art.25

Collabora col datore di lavoro e con il RSPP:

- ✓ **Alla valutazione dei rischi**
- ✓ **Al programma di attuazione delle misure di tutela**
- ✓ **All'organizzazione del servizio di pronto soccorso**
- ✓ **Alla formazione e informazione dei lavoratori**



Il medico, all'esito, esprime giudizi di idoneità: parziale, temporanea, permanente

Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba essere allontanato per motivi sanitari inerenti la sua persona da luoghi di lavoro che lo espongono a rischi, lo stesso deve essere adibito ad altre mansioni, se possibile, compatibile con il suo stato di salute.

Se si tratta di mansione inferiore a quelle per le quali e' stato assunto, il lavoratore ha diritto alla conservazione della retribuzione e della qualifica di assunzione.

Vi sono anche novità sull'istruttoria e la gestione delle pratiche inerenti alla Sorveglianza Sanitaria;

Il Medico competente se nominato oltre a predisporre ed aggiornare le cartelle sanitarie, le custodisce, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.

Il medico Competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale

Libretto sanitario per i lavoratori stagionali



Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati alle emergenze:

- **Prevenzione incendi e lotta antincendio**, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, gestione dell'emergenza (DM 98 corsi 4-8-12 ore – verranno modificati i contenuti con appositi decreti)
- **Primo soccorso** (DM 388/03 corsi di formazione moduli A, 16 ore + 6 da ripetere ogni 3 anni, moduli B, C 12 ore + 4 da ripetere ogni 3 anni).



c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;


Nelle imprese o unità produttive **fino a 5** lavoratori il DL può svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso/Prevenzione Incendi Evacuazione partecipando ai corsi di formazione di cui sopra.

Se il DL non garantisce presidio sul posto di lavoro perché assente, deve designare e formare lavoratori sufficienti a garantire la gestione delle emergenze.

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18



- d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) **prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone** che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

- g) richiedere al medico competente l'osservanza** degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori**, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, **abbandonino il posto di lavoro** o la zona pericolosa;
- i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Informazione, formazione e addestramento uso macchine art.71 comma 7

Informazione dei lavoratori sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, **anche se da essi non usate direttamente**, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Formazione dei lavoratori adeguata e specifica per impiego di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari **anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone**

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare **comprensibili ai lavoratori interessati**




In base ai numerosi infortuni mortali avvenuti specie in agricoltura (2011 solo ribaltamento TAF 178 info mortali) è prevista una Formazione Adeguata che riconosce una abilitazione specifica agli operatori in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle situazioni anormali prevedibili.

ADDESTRAMENTO

Si rimanda all'Accordo Stato Regioni sull'abilitazione per l'uso di particolari attrezzature da lavoro.

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (articoli 36/37);



Il datore di lavoro **deve assicurare a ciascun lavoratore** (anche ai lavoratori stagionali) informazione adeguata e specifica su:

- I **rischi “ambientali”**, legati all’intero processo produttivo;
- I **rischi** legati alla **mansione specifica**;
- Sulle **misure di prevenzione e protezione** adottate.
- I **pericoli** relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi
- Le **procedure** di 1) Pronto soccorso
2) Lotta antincendio
3) Evacuazione



Al momento dell’**assunzione**, del **trasferimento o cambiamento di mansione**, in occasione di **cambiamenti dell’organizzazione** aziendale circa le:


- 1) **Nuove attrezzature**
- 2) **Nuove tecnologie**
- 3) **Nuove sostanze o preparati pericolosi**



Quando?

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (articoli 36/37);



E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale l'accordo stato-regioni del 21/12/2011 disciplinanti la formazione dei **lavoratori, dirigenti e preposti**. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 26/01/2012!!



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221 /CS/ del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;



1.1 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
LAVORATORI Neoassunti	Formazione generale 4 ore (credito formativo permanente) Nota: non comprende addestramento!		/	/
	Formazione specifica di durata differente in relazione al codice ATECO/categoria di rischio di appartenenza dell'azienda: - rischio basso: 4 ore; - rischio medio: 8 ore; - rischio alto 12 ore. Nota 1: non comprende addestramento! Nota 2: a prescindere dal settore di appartenenza dell'azienda, i lavoratori che svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso	Prima dell'assunzione o, se non è possibile, al momento dell'assunzione (in tal caso la formazione va completata entro e non oltre 60 gg dall'assunzione)	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
LAVORATORI che partecipano a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 e che vengono realizzati entro il 26/01/2013	<u>Solo in fase di prima applicazione</u> esonerati da formazione generale + specifica come sopra (cioè con nuovi criteri)	/	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
LAVORATORI formati dal 11/01/2007 al 11/01/2012	esonerati da formazione generale + specifica come sopra	/	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni quindi la prima scadenza è al 11/01/2017 (per tutti i settori)
LAVORATORI formati prima del 11/01/2007	esonerati da formazione generale + specifica come sopra	/	6 ore (per tutti i settori)	Da completare entro il 11/01/2013 e poi ogni 5 anni (per tutti i settori)
TUTTI	<u>Se intervengono cambiamenti</u> (evoluzione/insorgenza nuovi rischi, introduzione nuove attrezzature, tecnologie, prodotti chimici, ecc.): <u>formazione specifica soggetta a ripetizione</u> in relazione alla specificità dei rischi legati alla mansione, nonché ai relativi cambiamenti	In occasione dei predetti cambiamenti	Tali ripetizioni sono escluse dall'aggiornamento previsto dall'accordo (sono dunque da intendersi a parte)	/

1.2 FORMAZIONE DEI PREPOSTI

CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
PREPOSTI neoassunti	Formazione generale per lavoratori 4 ore (credito formativo permanente) Nota: non comprende addestramento!		/	/
	Formazione specifica per la lavoratori di durata differente in relazione al codice ATECO/categoria di rischio di appartenenza dell'azienda: - rischio basso: 4 ore; - rischio medio: 8 ore; - rischio alto 12 ore. (Valgono sempre le note 1 e 2 riportate nelle precedenti righe)	Prima dell'assunzione o, se non è possibile, al momento dell'assunzione (in tal caso la formazione va completata entro e non oltre 60 gg dall'assunzione)	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
	Formazione particolare e aggiuntiva per la funzione di preposto 8 ore (credito formativo permanente)		6 ore	ogni 5 anni
PREPOSTI già presenti in azienda al 11/01/2012	Formazione generale: si vedano le casistiche per lavoratori			
	Formazione specifica: si vedano le casistiche per lavoratori			
	Formazione particolare e aggiuntiva per la funzione di preposto 8 ore (credito formativo permanente)	<u>Solo in fase di prima applicazione</u> concludere il modulo entro e non oltre il 11/07/2013	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
PREPOSTI che partecipano a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 e che vengono realizzati entro il 26/01/2013	<u>Solo in fase di prima applicazione</u> esonerati da formazione generale + specifica per lavoratori + formazione particolare e aggiuntiva per preposti	/	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
PREPOSTI formati dal 11/01/2007 al 11/01/2012	esonerati da formazione generale + specifica per lavoratori	/	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni quindi la prima scadenza è al 11/01/2017 (per tutti i settori)
	Formazione particolare e aggiuntiva per la funzione di preposto 8 ore (credito formativo permanente)	concludere il modulo entro e non oltre l'11/01/2013	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)
PREPOSTI formati prima del 11/01/2007	esonerati da formazione generale + specifica come sopra	/	6 ore (per tutti i settori)	Da completare entro il 11/01/2013 e poi ogni 5 anni (per tutti i settori)
	Formazione particolare e aggiuntiva per la funzione di preposto 8 ore (credito formativo permanente)	concludere il modulo entro e non oltre l'11/01/2013	6 ore (per tutti i settori)	ogni 5 anni (per tutti i settori)

SEMPLIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

**Modifiche a seguito L. 09/08/2013 conversione DL 21/06/2013
n.69 (Decreto del Fare)**

Art.32, co1, lettera c/d. Confermato il principio generale di semplificazione introdotto in materia di formazione e aggiornamento sia per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, compresi i datori di lavoro, sia per lavoratori, preposti e dirigenti, addetti alla attività di prevenzione incendi e primo soccorso e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in tutti i casi in cui si sovrappongono la durata ed i contenuti di più corsi di formazione e aggiornamento.

Attribuita alla Conferenza Stato/Regioni la competenza di definire le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per documentare l'avvenuta formazione.

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

I) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (articoli 36/37);

- ✓ Va tenuto conto anche delle **conoscenze linguistiche** dei dipendenti.
- ✓ Viene istituito il **libretto formativo del cittadino** contenente le competenze acquisite e che costituisce strumento per la verifica da parte degli organi di vigilanza dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di formazione.

- ✓ **Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori aziendali (RLS) e Territoriali (RLST)**, modalità durata e contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

- I corsi RLS devono avere una durata minima di 32 ore; quella relativa agli aggiornamenti non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
- I corsi RLST durata di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.



Precisazione:

- ✓ **Formazione** e' da intendersi come **trasferimento di conoscenze e procedure dirette a garantire lo svolgimento in sicurezza** delle mansioni in azienda,
- ✓ **Addestramento** e' finalizzato all'uso corretto di **attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI** e le relative **procedure di lavoro**.

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

- m) astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in situazione di **pericolo grave e immediato**;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante RLS , l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione**;
- o) Consegnare al RLS, su richiesta di questi, copia del documento di Valutazione dei Rischi** (art.17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di valutazione;
- p) elaborare il documento di valutazione interferenze per contratti in appalto** (art.26, comma 3), e, consegnarne copia ai RLS;
- q) prendere appropriati provvedimenti** per evitare **che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Obblighi del Datore di Lavoro e Dirigente art.18

- r) **Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA**, a fini statistici e informativi, **i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno** escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza (art.50)
- t) **adottare le misure** ai fini della **prevenzione incendi e dell'evacuazione** dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. **Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;**
- u) **nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) **nelle unità produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- z) **aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) **comunicare annualmente all'INAIL** i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) **vigilare** affinché i **lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (RLST) - art. 47

- **Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.**
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – esso deve essere formato (corsi di 32 ore, a spese del Datore di Lavoro)
- **Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno** oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
- **In mancanza del rappresentante interno deve essere nominato dal Datore di lavoro il RLST;** esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- **Permane, l'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS o RLST, la cui inosservanza viene sanzionata**

RIEPILOGO

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI



Diritti dei lavoratori

- ...alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- ...ad essere informato e formato
- ...alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):
 - Se si allontana in caso di pericolo grave
 - Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore

Doveri dei lavoratori

- Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza
- Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro
- Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto
- Sottoporsi ai controlli sanitari
- Partecipare ai corsi di formazione e addestramento
- Accettare la designazione di addetto alle emergenze



Doveri dei lavoratori



- Utilizzare correttamente i DPI:
 - Non apportarvi modifiche
 - Segnalare difetti riscontrati
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:
 - Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina
 - Non fare alcuna operazione che non compete loro
 - Segnalare difetti riscontrati

COLLABORARE

Obblighi dei Progettisti art.22, Fabbricanti e Fornitori art.23, Installatori art.24

Obblighi dei progettisti degli impianti e posti di lavoro

Rispetto dei principi generali di prevenzione e sicurezza

Scelta attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle Leggi vigenti.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori impianti attrezzature da lavoro o altri mezzi tecnici

Obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Commissione di lavori edili ed ingegneria civile - Titolo IV art.88 - 89

Lavori edili e di ingegneria civile – Cantieri temporanei o mobili - Definizioni

DEFINIZIONE

L'**ingegneria civile** (o anche **genio civile**) indica il ramo dell'ingegneria preposto alla progettazione di manufatti e infrastrutture destinati all'uso civile e quindi a tutti gli ambiti relativi: ambientali, edili, geotecnici, infrastrutturali, idraulici, strutturali, urbanistico-territoriali.

Commissione di lavori edili ed ingegneria civile - Titolo IV art.88 - 89

Lavori edili e di ingegneria civile – Cantieri temporanei o mobili - Definizioni

E' denominato "Cantiere" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'all.X



All.X punto 1.

Lavori di costruzione , manutenzione , riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento

Lavori di trasformazione, rinnovamento, smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in legno o altri materiali comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, Le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche.

Solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.




All.X punto 2.

Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Commissione di lavori edili ed ingegneria civile - Titolo IV art.90

Il Committente (anche autonomo), in caso di commissione a ditta o più ditte in lavori edili e di ingegneria civile deve richiedere:



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

Modifiche a seguito del Correttivo TU D.lgs.106



QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI (art 27)

Vi sono importanti modifiche. Viene introdotta una sorta di “patente a punti in edilizia” esauriti i quali non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Prima in campo “edile” verrà esteso agli altri settori.

Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto successo sulle strade utilizzando la stessa strategia. **Lo scopo** (iniziato dai provvedimenti del Ministro Bersani, mantenuto nell’81 e nel correttivo) è quello di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano sistematicamente le norme

I punti sono utilizzati per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese edili che sono valutate sulla base della formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporteranno la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento comporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.

Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che sarà stabilito da un futuro decreto

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DITTA COMMITTENTE



Verifica dell'idoneità tecnico professionale

Documenti richiesti alla ditta appaltatrice da ricevere prima dell'effettuazione del lavoro oggetto dell'appalto

- 1) Informazioni riguardanti i rischi relativi all'attività svolta
- 2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA)
- 3) Posizione INPS e INAIL (DURC o attestato di regolarità contributiva)
- 4) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
- 5) Eventuali polizze assicurative



Dichiara

- 1) Che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il Sig. _____
- 2) Che l'Addetto Gestione Primo Soccorso è il Sig. _____
- 3) Che l'Addetto alla Gestione Emergenza Incendi è il Sig. _____
- 4) Che i terreni dell'azienda sono ubicati in Comune/i di _____
- 5) Di aver fornito all'impresa appaltatrice / lavoratore autonomo nella persona del sig. _____
informazione sugli eventuali rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui saranno eseguiti i lavori di cui sopra.
- 6) Di avere verificato preventivamente che gli strumenti, utensili, apparecchi, mezzi, impianti e prodotti eventualmente forniti alla ditta appaltatrice / lavoratore autonomo, sono perfettamente rispondenti alle norme di sicurezza sul lavoro vigenti.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

Il Datore di Lavoro (non l'autonomo senza dipe!!) in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o unità produttiva, deve

verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:



Acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA;

Acquisire l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui (soli) rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in **relazione alla propria attività.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DITTA APPALTATRICE



sotto la mia personale responsabilità DICHIARO

- 1) di possedere idonei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione dei suddetti lavori e di svolgere l'attività di cui sopra fin dall'anno _____; nonché di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n° _____
- 2) di essere stato informato dal committente dei rischi specifici eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro in cui mi troverò ad operare;
- 3) di aver preso atto di quanto sopra ed avere informato i miei dipendenti circa le misure comportamentali atte a far fronte in sicurezza agli eventuali predetti rischi.
- 4) di aver ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 per quanto di propria competenza.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

Il DL, ivi compresi i subappaltatori, in caso di commissione di lavoro a terzi deve:

- **In caso di appalto con interferenze dei lavoratori del committente**, dell'appaltatore, ma anche del subappaltatore o del lavoratore autonomo **il DL committente, elabora un unico documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI)**. Il documento è allegato al contratto di appalto e d'opera.
- **Il DUVRI è già in vigore dal 15 maggio 08**

- a) **cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del lavoro commissionato;
- b) **coordinare gli interventi di protezione e prevenzione** dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Le disposizioni **non si applicano ai rischi propri dell'attività delle imprese** appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26



Sul punto, per quel che interessa il sistema Coldiretti, si ritiene quanto segue:

- Il contoterzismo e' un contratto d'appalto come disciplinato dal codice civile

(in quanto il contoterzista assume, con organizzazione propria e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo), ne deriva che anche **nel caso in cui si affidino a terzi, imprese o lavoratori autonomi, lavorazioni di aratura o semina, trebbiatura, trattamenti, fienagione, ecc., dovrà essere redatto il Piano di Sicurezza per i rischi specifici presenti dove viene svolto il lavoro, il DUVRI in caso di interferenze con altri lavori e si dovrà cooperare e coordinare le misure di sicurezza da adottare;** con il solo limite che le lavorazioni vengano eseguite su un'unità produttiva del committente.

La violazione degli obblighi di cooperazione tra committente e appaltatore e subappaltatore che si concretano nella elaborazione del DUVRI e' sanzionata con l'arresto da quattro ad otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DUVRI - DISPOSIZIONI PRECEDENTI AL D.Lgs.106/09.

Il **DUVRI** deve essere custodito presso l'unità produttiva del committente.

ESCLUSIONI OGGETTIVE: (secondo i chiarimenti dell'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008)

- Servizi di natura intellettuale, anche se eseguiti presso il committente.

- Servizi che non devono essere eseguiti presso i locali/luoghi del committente.

Intendendosi per tali qualsiasi luogo o locale messo a disposizione per l'espletamento del servizio anche se diverso dagli uffici;

- Mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano previste anche attività, come la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro, suscettibili di generare interferenze;


Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DUVRI - Modifiche a seguito del Correttivo TU D.lgs.106

Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture.



Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”;




Viene chiarito che **il DUVRI è un documento DINAMICO** “*va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture*”


Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DUVRI - **Modifiche a seguito del Correttivo TU D.lgs.106**

E per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura intellettuale?



“...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”



nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DUVRI - Modifiche a seguito del Correttivo TU D.lgs.106

ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o **di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2 (uso cestello elevatore)**, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche** o **biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori **oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.**
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di **annegamento.**
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione art.26

DUVRI

Modifiche a seguito L. 09/08/2013 conversione DL 21/06/2013 n.69 (Decreto del Fare)

Art.32 co 1, lettera a). Confermata la semplificazione dell'obbligo di valutazione rischi interferenti e redazione DUVRI per DL committente appartenente a settore attività considerato «a basso rischio» (???) di infortuni e malattie professionali (.....).

Confermate le esclusioni ma il lavoro e servizi interessati devono avere una durata **non superiore a 5 uomini/giorno** da intendersi quale entità presunta data la somma delle giornate di lavoro necessarie per effettuare il lavoro /servizio in un anno dall'inizio dei lavori.

Rimandano a Decreto Presidente della Repubblica l'individuazione dei settori di cui sopra ed i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi fondato su specifica esperienza, competenza e conoscenza.

Misure per il contrasto del lavoro irregolare

Sospensione attività imprenditoriale a seguito dell'accertamento – QUANDO?

- **Impiego di personale non risultante dalle scritture pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;**
- **Reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, avuto riguardo alla specifica gravità di esposizione al rischio di infortunio;**
- **Reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** in attesa di emanazione di apposito decreto ministeriale, si intendono per tali le violazioni che espongono a rischi di carattere generale (**mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile, mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento, mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza, mancata nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione**);
- **Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto** (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto);
- **Violazioni che espongono al rischio di seppellimento** (mancata applicazione delle armature di sostegno);
- **Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione** (lavori in prossimità di linee elettriche ecc.);
- **Violazioni che espongono al rischio di incendio - mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione nei casi in cui è previsto (es. vedi prev incendi agriturismi)** mancanza di Certificato Prevenzione Incendi, mancanza di mezzi di estinzione incendi);
- **Violazioni che espongono al rischio di amianto .**

Misure per il contrasto del lavoro irregolare

Tesserino di riconoscimento

Il Testo Unico sulla sicurezza ne definisce i **requisiti minimi** consistenti nella presenza di:

- **fotografia del lavoratore,**
- **nome e cognome e data di nascita** dello stesso
- indicazione degli **estremi del datore di lavoro** o del lavoratore autonomo (nome e cognome o ragione sociale).

Ne limita l'utilizzo ai cosiddetti **appalti o subappalti interni**, intendendosi per tali quelli ove sia inevitabile una co-presenza di maestranze riconducibili tanto ai dipendenti dell'appaltante, che dell'appaltatore. L'obbligo sussiste anche in capo ai lavoratori autonomi (quindi anche in capo al titolare e ai soci).

L'inosservanza di tale disposizione e' punita con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Obblighi denuncia infortuni all'INAIL

SEMPLIFICAZIONE DENUNCIA INFORTUNI INAIL art.32, co.6 **Modifiche a seguito L. 09/08/2013 conversione DL 21/06/2013** **n.69 (Decreto del Fare)**

A far data dal 1 gennaio 2014 sarà l'INAIL a comunicare telematicamente, mediante il SINP, alle Autorità di Pubblica sicurezza, alle ASL, alle autorità portuali e consolari, alle Direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni..

Con l'occasione si precisa che, mentre è entrato in vigore dal 1° luglio 2013 l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Inail per le comunicazioni delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi (cfr INAIL circolare n. 34/2013), l'INAIL ha precisato che non è ancora in vigore l'obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento (che si presume operativo dal 1 gennaio 2014, con l'avvio del SINP, con conseguente abrogazione del Registro infortuni).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sulla base di requisiti di esperienza, competenza e conoscenza in materia di salute e sicurezza.

Il possesso di detti requisiti e' condizione per la partecipazione a gare di appalto e subappalto pubblici ed anche per ottenere agevolazioni finanziamenti e contributi statali correlati a detti appalti e subappalti.

Il sistema e' di competenza della Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute già esistente che il nuovo testo ha modificato nella composizione prevedendo tra l'altro la presenza in essa di nove esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola impresa comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.


Tenuta e comunicazione della documentazione

- **Viene introdotta la facoltà di memorizzare i dati relativi alla sicurezza a mezzo dei sistemi informatici**, purché l'accesso sia consentito solo ai soggetti abilitati dal datore di lavoro; la validazione dei dati sia riconducibile ai soggetti responsabili mediante codici di accesso; le modifiche possibili siano solo aggiuntive; sia sempre possibile la riproduzione su supporto cartaceo.
- Ciò posto la trasmissione agli enti o amministrazioni competenti potrà avvenire tramite sistemi informatizzati.
- **Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo unico con decreto verranno definite le modalità per eventuale eliminazione o tenuta semplificata della predetta documentazione.**

VIGILANZA art.13

Quanto alla vigilanza, come in passato, il potere di accertamento e' riservato:

- alle Asl SPSAL territorialmente competenti,
- al Corpo nazionale di Vigili del Fuoco per quanto di competenza,
- al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
- all' INAIL
- Agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia municipale, Polizia, ecc.)



Sistema Sanzionatorio generale – alcune sanzioni in caso di violazione

Si riscontra un inasprimento delle sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, anche rispetto a violazioni meramente formali. Altresì, spesso, delle vere e proprie duplicazioni.

VIOLAZIONE	AUTORE	SANZIONE
Omessa valutazione rischi e omessa adozione DVR ovvero adozione in difetto dei requisiti a,b,d,f art. 28 e da q a z art 18	Datore di lavoro	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5000 a 15000 euro AGGRAVANTE Arresto da 6 mesi ad 1 anno e sei mesi: aziende industriali, centrali termoelettriche, per fabbricazione e deposito esplosivi, industriali con + 200 lavoratori, estrattive con + 50 lavoratori, cantieri temporanei mobili con + 200 uomini giorno, che espongono a rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto
Infortuni mortali: In caso di colpa dell'azienda in infortunio con feriti o morti, ai responsabili vengono applicate sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro nonché immediata sospensione dell'attività, interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, imputazioni penali.		
Omessa nomina RSPP art. 34	Datore di lavoro	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5000 a 15000 euro

Sistema Sanzionatorio generale

VIOLAZIONE	AUTORE	SANZIONE
<p>Violazioni norme relative a: nomina lavoratori incaricati antincendio, pronto soccorso emergenze - adozione misure accesso zone rischio solo lavoratori addestrati - richiesta medico competente osservanza obblighi - informazione lavoratori rischio pericolo grave e immediato – divieto di chiedere ai lavoratori ripresa attività in situazione di pericolo - verifica sicurezza da parte lavoratori - consegna DVR a RLS - elaborazione DUVRI e consegna RLS - obbligo di aggiornamento per datore che svolge direttamente funzioni di RSPP- informazioni ai lavoratori - organizzazione rapporti con servizi pubblici per gestione emergenze - designazione lavoratori pronto soccorso, antincendio - informazione lavoratori rischio grave ed immediato.</p>	<p>Datore di lavoro - Dirigente</p>	<p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro</p>
<p>Violazione di norme relative a: fornitura di dispositivi di protezione individuale - misure di controllo situazioni rischio - convocazione riunione periodica in aziende con + 15 dipendenti - informazioni medico e SPP dati - informazioni ad appaltatori o lavoratori autonomi rischi specifici - tutela lavoratori in caso di pericolo grave - provvedimenti primo soccorso e assistenza medica di emergenza, nonché di prevenzione incendi e tutela incolumità lavoratori.</p>	<p>Datore di lavoro - Dirigente</p>	<p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 euro</p>
<p>Violazione obbligo tesserino di riconoscimento in regime di appalti per i lavoratori</p>	<p>Datore di lavoro Dirigente</p>	<p>Sanzione amministrativa da 500 euro per ciascun lavoratore</p>

Sistema Sanzionatorio generale

VIOLAZIONE	AUTORE	SANZIONE
Violazione obbligo di disposizione, utilizzo appropriato dispositivi di protezione e attrezzature, divieto di rimozione dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo, partecipazione a programmi di formazione e addestramento, sottoposizione a controlli sanitari, segnalazione deficienza misure di sicurezza e dispositivi di protezione, divieto di compiere manovre non di competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	Lavoratori	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 600 euro
Violazione obbligo esposizione tesserino di riconoscimento in regime di appalto o subappalto	Lavoratori anche autonomi	Sanzione amministrativa da 300 euro
Violazione obbligo utilizzo di attrezzature di lavoro conformi e di dispositivi di protezione individuale	Impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci società semplici agricole	Sanzione amministrativa da 2.000 euro
Violazione obbligo tesserino di riconoscimento in regime di appalto o subappalto	Impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci società semplici agricole	Sanzione amministrativa da 300 euro
Violazione obbligo nomina medico	Datore di lavoro Dirigente	Arresto da 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro
Violazione obbligo consultazione RLS per valutazione rischi, nomine, formazione (art. 50)	Datore di lavoro Dirigente	Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro



Grazie per l'attenzione